

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 27 dicembre 2018

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/61 quater

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 27 dicembre 2018.

- Pubblicazione del bando di concorso.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia*” e successive modificazioni, e in particolare l’art. 2, comma 1, lettera ii), n.6) che prescrive di bandire fino all’anno 2018, un concorso interno, per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, in sostituzione della riserva di posti prevista per il personale della Polizia di Stato nel concorso pubblico;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 recante “*Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- VISTO l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472 recante “*Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia*” che determina la riserva di posti, nei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;

- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di Finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”* e, in particolare, l’art. 26, concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante *“Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del ministro dell’interno 2 dicembre 2002, n.276 recante *“Norme per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 contenente *“Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, recante la *“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, recante *“Determinazioni delle classi di laurea magistrale”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine”*;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”* e in particolare l'articolo 8 e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni;

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 18 dicembre 2014, con il quale sono individuate le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;
- VISTO il proprio decreto datato 10 dicembre 2018, che stabilisce i posti disponibili per il concorso interno, per titoli ed esami, da commissario della Polizia di Stato, da bandire per l'anno 2018;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera ii), n. 6) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 è indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di **20 posti** di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei requisiti di cui al successivo art.2.
2. Nell'ambito dei suddetti venti posti, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
 - A) **dieci posti** al personale della Polizia di Stato già destinatario del ruolo direttivo speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n.334/2000, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95;
 - B) **un posto**, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, al personale che sia in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

all'articolo 4, terzo comma n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

- C) **un posto**, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, al personale che abbia conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.

3. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito agli altri candidati.

ART. 2

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:

- a) non avere riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave;
- b) avere riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
- c) non essere sospesi cautelatamente dal servizio, anche durante la procedura concorsuale, a norma dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- d) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o essere stato sottoposto a misura di sicurezza o di prevenzione;
- e) aver conseguito, presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:

1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);

2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Università della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;

- f) per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente, anzianità di almeno tre anni di servizio alla data del presente bando.

2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione dell'anzianità di servizio di cui al comma 1, lett. f). Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del medesimo decreto legislativo, i requisiti prescritti devono essere mantenuti, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti verrà disposta in qualunque momento con decreto motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "Concorso interno"), con le relative istruzioni.

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una mail con allegata la domanda presentata che è possibile stampare.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d) la qualifica rivestita e l'anzianità complessiva di effettivo servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave;
- f) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a "buono";
- g) eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
- h) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera A) del presente bando;
- i) se intenda concorrere al posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera B) del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovrà specificare se preferisce sostenere le prove d'esame in lingua tedesca;
- j) se intenda concorrere al posto riservato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera C) del presente bando;
- k) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Università, o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
- l) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale. A tal fine, la lingua tedesca è esclusa dalla scelta per coloro che partecipano alla prevista riserva dei posti per i possessori dell'attestato di bilinguismo ex art. 1, comma 2, lettera B), del presente bando
- m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora il candidato intendesse revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le istruzioni presenti sul portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ovvero da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, ed è così composta:

- a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in informatica.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART. 5

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

- prove scritte;
- prova di efficienza fisica per i soli candidati appartenenti ai ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica;
- accertamenti attitudinali;
- valutazione dei titoli dei candidati;
- prova orale.

2. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 6

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) diritto costituzionale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - b) diritto penale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta.
4. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell'Unione Europea e di diritto internazionale. Il colloquio comprende anche l'accertamento della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando, nonché dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo ed in una conversazione. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretto a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno 18/30.

Art. 7

Svolgimento delle prove scritte

1. Nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno del **7 febbraio 2019**, nonché sui siti <https://doppiavela.poliziadistato.it> e <https://dv.poliziadistato.it> saranno comunicati la sede o le sedi e il calendario di svolgimento delle prove scritte. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo, il giorno precedente a quello fissato per la prima prova scritta.
3. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
5. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. L'elenco dei candidati, che hanno sostenuto le prove scritte, con i voti conseguiti sarà pubblicato sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>. Con l'occasione, si darà notizia della data di pubblicazione del diario di svolgimento della prova di efficienza fisica, per i soli appartenenti ai ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, e del diario degli accertamenti attitudinali, cui saranno sottoposti tutti i candidati risultati idonei alle prove scritte.

ART.8

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono tenuti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, a sottoporsi, in base al diario di cui al comma 6 del precedente articolo, all'accertamento dei requisiti attitudinali indicati all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, relativi alla qualifica oggetto del presente concorso.
2. La Commissione per gli accertamenti attitudinali viene nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è così composta:
 - a) un dirigente tecnico della Polizia di Stato del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede;
 - b) quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore.
3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
5. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 9

Prova di efficienza fisica per il personale dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica

1. Prima di sostenere gli accertamenti attitudinali, i candidati appartenenti ai ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, che hanno superato le prove scritte, dovranno sottoporsi alla prova di efficienza fisica, di cui all'art.3, ultimo comma del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, in base al diario, previsto dall' art.7, comma 6, del presente bando.
2. La Commissione per la prova di efficienza fisica è composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati convocati saranno sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo max 3' 55"	Tempo max 4' 55"	
Salto in alto	1,20 m.	1,00 m.	Max 3 tentativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sollevamento alla sbarra	n. 5	n. 2	Continuativi (Max 2 min.)
--------------------------	------	------	------------------------------

5. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determinerà l'esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresì consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in "medicina dello sport".

7 I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 8.

8 I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, saranno esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 10

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) *titoli di cultura, fino a punti 5:*

1. diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso;
2. diploma di specializzazione universitaria;
3. abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni.

b) *titoli di servizio, fino a punti 25:*

1. rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;
2. incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 2;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati: fino a punti 2;
 4. lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione: fino a punti 2;
 5. speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
 6. anzianità di effettivo servizio: fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti dal candidato entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.
4. Dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice, nell'ambito delle suddette categorie, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
5. A tal fine, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla Commissione esaminatrice del concorso copia dello stato matricolare corredato da un foglio notizie redatto dal Dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritto, per conferma, dai candidati.
6. Il suddetto foglio notizie conterrà ogni indicazione utile afferente il concorso, nonché l'elenco dei titoli; ove questi ultimi non siano già stati acquisiti dall'Amministrazione, i candidati potranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva che ne attesti il possesso.
7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche in formato digitale, dal Presidente e dal Segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

ART. 11

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione del candidato alla prova orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima del suo svolgimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 18/30.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 12

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio finale di merito attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio assegnato ai titoli valutabili e il voto ottenuto nella prova orale.
2. Effettuata la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
3. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

ART. 13

Pubblicazione graduatoria e dichiarazione vincitori

Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e sui siti intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> e internet <https://dv.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso.

ART. 14

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione biennale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.

2. Durante il periodo di frequenza del corso, i candidati vincitori sono posti in aspettativa speciale, mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.

3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso, decadranno dalla nomina e torneranno a rivestire la qualifica di provenienza.

4. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione saranno effettuati secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 7 e comma 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d), n. 3), del citato decreto legislativo n. 126/2018, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.

ART. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Si applicano, anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza responsabile, le previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica: *concorsi.20comm@poliziadistato.it*.

ART. 16

Provvedimenti di autotutela

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

ART. 17

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al *Codice del processo amministrativo* di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 27 DIC. 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli